



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice di Pace di Torino

Sezione Civile

nella persona della Dott.ssa Giuliana Bologna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

AUTOPIEMONTE SERVICE SRLS, assistito dall'avvocato Riccardo Romano.

Attrice

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa, assistita e difesa dall'avv. Maurizio Curti

Convenuta

Oggetto: pagamento indennizzo assicurativo.

Conclusioni delle parti :

come da note conclusive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La AUTOPIEMONTE SERVICE SRL , in qualità di cessionaria del credito di Mejdoub Said ,ha gito in giudizio per chiedere la condanna di UNIPOLSAI Assicurazioni spa al pagamento della somma di Euro 1880,00, oltre euro 1.120,79, comprensiva degli esposti e degli oneri di legge per le spese legali relative all'assistenza prestata nella fase di mediazione obbligatoria , e così in totale euro 3.000,79,per le riparazioni effettuate sul veicolo del sig.Mejdoub , in seguito agli atti vandalici di cui era stato oggetto il veicolo di sua proprietà.

Assume l'attrice che il Mejdoub era assicurato con UNIPOLSAI Assicurazioni spa con polizza comprensiva di garanzia per i danni causati da atti vandalici e che il proprietario del veicolo , dopo avere denunciato il sinistro alla propria assicuratrice UNIPOLSAI Assicurazioni , aveva incaricato delle riparazioni la Autopiemonte Service srl , alla quale aveva ceduto il credito all'indennizzo .

La Compagnia assicuratrice , dopo aver fatto periziare il veicolo , aveva riconosciuto l'importo di Euro 3.700,00 ,ritenendo di dover applicare la franchigia di Euro 2.500,00 al danno complessivamente subito , pari ad Euro 6.200,00.

La Autopiemonte Service srl ha agito in giudizio per ottenere il pagamento

2932/21
Sentenza N. 10/3/21
Spediz. il 10-11-21
Depositata il 18/11/21
Rg. N. 28774/21
Cron. N. 4721/21
Rep. N.

al Reg.

dell'intera somma dovuta, al netto della sola franchigia contrattuale del 10% e sotto deduzione dell'importo di euro 3.700,00, già ricevuto.

Si è costituita la UNIPOLSAI Ass.ni spa, che ha eccepito come la riparazione eseguita presso una carrozzeria diversa da quelle convenzionate con la UNIPOLSAI comportasse l'applicazione di una franchigia del 20% con uno scoperto minimo di Euro 2.500,00.

Parte attrice ha replicato eccependo che la clausola che impone all'assicurata di avvalersi delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia assicuratrice, pena, in difetto, l'applicazione di una franchigia del 20% con il minimo di Euro 2.500,00, costituisce una clausola vessatoria, in quanto è diretta a limitare la libertà dell'assicurato di contrarre con i terzi; in ogni caso tale clausola non risulta essere stata oggetto di trattativa né di sottoscrizione separata e, pertanto, sarebbe da considerarsi nulla e priva di qualsivoglia effetto.

La compagnia assicuratrice ha a sua volta replicato osservando come la clausola limitativa dell'indennizzo integrerebbe non già una clausola limitativa della libertà di contrarre, ma conterrebbe la semplice delimitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione, in quanto tale da considerarsi pienamente legittima.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice l'ha trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione di vessatorietà della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di una franchigia nel caso di riparazione eseguita presso una Autopiemonte Service srl non convenzionata con la compagnia assicuratrice

L'eccezione è fondata, in quanto la clausola prevista nella polizza dedotta in giudizio si pone in evidente contrasto con l'art. 1341 c. 2 c.c. e con gli artt. 33 e 36 del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Prevede l'art. 1341 c. 2 c.c. che *“In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”*

Le condizioni contenute nella polizza assicurativa sottoscritta dal sig. Mejdoub costituiscono senza dubbio una clausola vessatoria, poiché comportano l'esplicita restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, laddove impongono all'assicurato di far riparare il proprio veicolo solo presso carrozzerie convenzionate, pena la riduzione dell'importo da risarcire, mediante l'applicazione di una franchigia

estremamente elevata (20% del danno risarcibile , con il minimo di Euro 2.500,00).

La clausola incriminata non risulta essere stata né concordata né sottoscritta separatamente .

Ne consegue che la clausola vessatoria , in quanto non approvata specificamente, è nulla e priva di efficacia.

Sull'ammontare del danno risarcibile .

Non è in contestazione che le riparazioni dei danni riportati dal veicolo assicurato ammontano ad Euro 6.200,00. Dedotto l'importo della franchigia del 10% contrattualmente convenuta (euro 620,00) , residua un importo a debito della compagnia di Euro 5.580,00 , dal quale deve essere dedotto l'importo di euro 3.700,00 corrisposto dalla convenuta in sede stragiudiziale, così per una differenza a debito di euro 1.880,00.

Sulla liquidazione delle spese per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.

Competono a parte attrice anche le spese e gli onorari per l' avvio della procedura di mediazione obbligatoria - che si liquidano complessivamente in Euro - nonché quelle della fase giudiziale, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ,in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi , tenuto conto della natura della causa , della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta , che non ha contemplato lo svolgimento della fase istruttoria .

P.Q.M.

Il giudice di pace di Torino , definitivamente pronunciando ;

- condanna UNIPOLSAI Assicurazioni spa al pagamento in favore della Autopiemonte Service srl dell'importo di Euro 1.880,00 per i titoli di cui in motivazione , oltre euro 420,00 , oltre CPA ed di legge ed oltre euro 55,00 per i costi fissi di avvio della procedura ;

- condanna altresì UNIPOLSAI Assicurazioni spa alla rifusione delle spese di lite , che quantifica in Euro 925,00, di cui Euro 125,00 per contributo unificato , oltre 15 % per spese generali , CPA ed Iva come per legge;

-- sentenza immediatamente esecutiva *ex lege*.

Torino , 16 novembre 2021.

Il giudice di pace dottoressa Giuliana Bologna

CANCELLIERE ESPERTO
Michele BELIOTTI

GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Giuliana BOLOGNA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino 19 NOV 2021



CANCELLIERE ESPERTO

MICHELE BELLOTTI